

Sentenza n. 134/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32711** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 71400 reso da Banca Prealpi San Biagio - Cassa Centrale Banca Credito Coop. del Nord Est S.p.A., Tesoriere del Comune di Segusino (TV), per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, depositato il giorno 11 giugno 2021;

Vista la relazione n. 678/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 18 dicembre 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza del 15 aprile 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dr. Stefano Mizgur, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cosentino l'avv. Monica Carlin per gli agenti e il Segretario comunale Lilli Tremonti per il Comune di Segusino, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 678 in data 18 dicembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 71400 del tesoriere del Comune di Segusino (TV), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020.

Al riguardo, il Magistrato riferiva che il conto in questione era stato redatto sul prescritto schema di cui all'allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del d. lgs. n. 118/2011 e corredato da un provvedimento di parifica che, tuttavia, esponeva i dati contabili riferiti alla gestione del precedente esercizio 2019.

Dall'esame del conto e dalla documentazione a corredo dello stesso la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti – appariva, sotto il profilo sostanziale, regolare, essendo, inoltre, stata acquisita l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che l'Ente non aveva fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria, né aveva utilizzato entrate vincolate a specifica destinazione (ex art. 195 del TUEL) e che non vi erano state contestazioni al Tesoriere.

Il Magistrato rappresentava che oggetto del conto era l'ultima gestione dell'agente e che il verbale di passaggio delle consegne era stato ritualmente redatto in data 25 marzo 2021.

Non risultava, invece, depositata la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c., acquisita nel corso dell'istruttoria.

Il conto veniva sottoposto all'esame del Collegio anche ai sensi dell'art. 147, comma 3, c.g.c.

Con decreto presidenziale in data 28 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza di discussione per il 15 aprile 2026, tempestivamente notificato agli agenti.

In data 9 febbraio 2026 Cassa Centrale Banca depositava atto di costituzione con il patrocinio dell'Avv. Monica Carlin, riservando articolate difese.

In data 4 marzo 2026 il Comune di Segusino depositava una nota con la quale illustrava le tempistiche relative al procedimento di resa del conto.

In data 23 marzo 2026 Banca San Biagio depositava atto di costituzione con il patrocinio dell'Avv. Monica Carlin.

In data 24 marzo 2026 il difensore degli agenti presentava una memoria difensiva congiunta, con la quale, rappresentava che il servizio di tesoreria era stato svolto, per il periodo 2016-2020, dall'A.T.I. orizzontale Cassa Centrale Banca e Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo, già Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – soc. coop., costituitasi con mandato del 22 febbraio 2016, all'interno della quale la distribuzione dei servizi tra la capofila Banca Prealpi e l'associata Cassa centrale era rispettivamente del 51% e 49%, ma che si trattava di una ripartizione meramente quantitativa, svolgendo entrambi gli istituti le funzioni di tesoriere. Allegava, inoltre, un accordo intercorso, in data 14 marzo 2016, tra Banca Prealpi e Cassa Centrale con il quale la prima aveva affidato alla seconda l'incarico di gestire l'intero servizio di tesoreria, ivi compresa la rendicontazione giudiziale.

Richiamata la regolarità della gestione, precisava che il ritardo nella presentazione del conto giudiziale al Comune di Segusino era dipesa unicamente da impedimenti tecnici, legati alla architettura del sistema informatico di gestione, che non consentiva di scaricare in un'unica soluzione tutta la documentazione relativa alle quietanze ed ai bollettari, composti di migliaia di documenti.

In relazione alla mancata trasmissione della relazione dell'organo interno

rappresentava che si trattava di irregolarità riferibile all'Ente e non certo all'Agente Contabile. Concludeva, pertanto, per il discarico.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria di regolarità del conto con discarico dell'agente contabile e l'Avv. Carlin discuteva riportandosi agli atti, chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2020, dal tesoriere del Comune di Segusino (TV).

Il conto è stato redatto e sottoscritto da Cassa Centrale Banca, presentato all'ente in data 5 marzo 2021 ed è stato redatto secondo il previsto schema allegato al D.Lgs. 118/2011 (mod. 17/1,2 e3).

2. Il conto risulta corredato da un provvedimento di parifica, senza data ma riportante il prot. n. 2522, che fornisce una rappresentazione incoerente delle risultanze finali del conto, non corrispondendo la sommatoria degli incassi e dei pagamenti ai rispettivi totali indicati nella colonna finale.

Il file depositato unitamente al conto porta la firma digitale del Responsabile del Servizio finanziario, dr. Ferruccio Franceschin, in data 9 giugno 2021, successivamente, cioè, all'approvazione del rendiconto di cui alle delibere del Consiglio comunale n. 19 del 27 aprile 2021 e 22 del 3 giugno 2021.

Tale documento, tuttavia, non corrisponde a quello, denominato "Parificazione conto del Tesoriere" allegato sub n. 16.2.1. al rendiconto 2020 pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente (https://servizionline.comune.segusino.tv.it/c026079/zf/index.php/traspar

enza/index/index/categoria/436) del sito istituzionale dell'Ente: pur riportando il medesimo numero di protocollo (2522): l'intestazione, infatti, riporta un diverso esercizio (2019, anziché 2020 come indicato in quello depositato agli atti), mentre i restanti dati appaiono corrispondenti.

Solo quest'ultimo documento, dotato di data certa anteriore all'approvazione del rendiconto, deve quindi, essere preso in considerazione ai fini dell'esame del conto: tuttavia, la circostanza che nell'intestazione vi sia (ancora) il riferimento all'esercizio 2019 e che, come confermato anche dallo stesso Responsabile del Servizio finanziario, i dati finali delle riscossioni e dei pagamenti ivi attestati siano in realtà quelli riferiti all'esercizio 2019 (e perciò incoerenti con i relativi saldi, riferiti, invece, all'esercizio 2020), induce il Collegio a ritenere che a tale atto non possano essere riconosciuti valore ed effetti propri della parifica in assenza di altri riscontri, esterni, dai quali risulti effettuata quell'attività di verifica e controllo che ne costituisce l'oggetto.

Il conto, come rilevato dal Magistrato istruttore, non può quindi considerarsi corredato della prescritta parificazione, la cui mancanza, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex multis*, recentemente, Sez. Campania n. 328/2025, Sez. Basilicata n. 53/2025), è causa di improcedibilità del conto.

L'art. 140, comma 3, c.g.c., infatti, dispone che la costituzione in giudizio dell'agente avviene *ex lege* con il deposito del conto che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, deve essere "*munito dell'attestazione di parifica*": coerentemente, l'art. 139, comma 2, c.g.c., nel dettare le modalità del deposito da parte del responsabile del procedimento, dispone che

l'adempimento sia posto in essere "*previa parificazione del conto*".

Anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ribadito l'imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale: "*Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, "presentati" dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere "parificati", "vistati" e "approvati" dai competenti organi di ciascun ente e solo all'esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente*" (SS.RR. n. 4/2020/CONS).

Dalla necessaria preesistenza della parificazione discende l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 R.D. n. 1038/1933 ("Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"), peraltro espressamente abrogato (art. 4, allegato 3, d.lgs. 174/2016).

Del resto, l'art. 145, comma 3, c.g.c. subordina l'esame del conto all' accertamento, da parte del giudice designato, dell'avvenuta, previa, parificazione da parte dell'Amministrazione.

La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall'art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827 ("*Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso*"), norma applicabile anche agli enti locali in virtù del richiamo di cui all'art. 93 TUEL –, infatti, "*è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che*

per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo" (SS.RR. n. 4/2020/CONS).

Ne consegue che tale adempimento "*non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali "esterne" in possesso dell'amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un "controllo incrociato" tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511*)" (Sez. Campania, n. 63/2025, tra le più recenti).

Quanto sopra trova, inoltre, conferma nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) che, al punto 4.2., specifica che "*L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente*".

3. Ciò posto, dall'esame della documentazione presente a fascicolo non emerge alcun ulteriore elemento di valutazione in merito.

Infatti, la delibera del Consiglio comunale n. 19 del 27 aprile 2021, nell'approvare il rendiconto dell'ente, nelle premesse ha meramente preso in esame i saldi del conto, tanto che è stato "*dato atto che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture*

contabili di questo Comune", senza alcun riferimento alla regolarità dell'intera gestione.

La mera corrispondenza dei soli saldi di cassa, infatti, non integra quell' attività di verifica in cui consiste la parifica, ben più ampia ed articolata, posta dalla legge in capo al Responsabile del Servizio finanziario (art. 618 del R.D. n. 827/1924 che individua nel Responsabile del Servizio finanziario dell'ente il soggetto in capo al quale la funzione, infungibile, di parificazione è incardinata).

4. Quanto al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall'entrata in vigore della disposizione, l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024) e, nel caso di specie, anche la regolarità della sequenza procedimentale (presentazione-parifica-approvazione-deposito) finalizzata al deposito del conto presso la segreteria della Sezione.

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che "*la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso*

sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all'agente, la carenza della relazione non può essere imputata a quest'ultimo.

5.Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato improcedibile.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32711** del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo soc. coop. e Cassa Centrale Banca Credito Italiano S.p.A in relazione al conto giudiziale n. 71400 depositato il giorno 11 giugno 2021, lo dichiara improcedibile.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 25/05/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo